

# GIURISPRUDENZA

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sentenza del 20 marzo 1927: «Lloyd Sabauda» contro Giustinich Mario fu Giuseppe.

### Momento perfezionativo del contratto di trasporto Competenza.

*L'emigrante ha facoltà di concludere il contratto di trasporto emigratorio o col rappresentante del vettore o direttamente col vettore medesimo. La competenza per territorio è determinata dal luogo ove fu consegnato il biglietto d'imbarco; nell'ipotesi prevista dall'articolo 25 del Testo Unico, dal luogo ove il biglietto doveva essere consegnato.*

FATTO. — Il 10 giugno 1924, l'emigrante Giustinich Mario s'imbarcò, nel porto di Trieste, sul piroscafo « Conte Rosso » del Lloyd Sabauda, diretto a New York, ma fu respinto allo sbarco per eccesso di quota.

Il 17 luglio successivo, produsse ricorso avanti l'Ispettore dell'emigrazione di New York, per ottenere dal vettore il risarcimento dei danni derivati dalla reiezione. Il ricorso fu inviato al Commissariato Generale dell'emigrazione, che, a sua volta, lo trasmise per competenza all'Ispettore di Genova, il quale, con sentenza del 27-29 gennaio 1926, ritenne in fatto che il biglietto d'imbarco fu consegnato all'emigrante in Trieste e, quindi, accogliendo l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'emigrante, dichiarò la competenza di quell'Ispettore, considerando in diritto: « Il fatto che il Giustinich abbia trattato l'imbarco con l'agenzia del Lloyd Sabauda di Trieste non è stato smentito dalla Società vettrice e rende quindi applicabile l'articolo 39 del Testo Unico della legge sull'emigrazione ».

Con atto del 13 febbraio 1926 propose appello il vettore, il quale, con l'atto su indicato e con comparsa conclusionale, dedusse i seguenti motivi: 1°) Il Giustinich, *sua sponte*, adì l'Ispettore di Genova, eleggendo così la giurisdizione territoriale di quell'Ispettorato, mentre d'altra parte il Lloyd Sabauda, comparendo, dimostrava di accettare, come accettava, essa giurisdizione. 2°) Il biglietto d'imbarco fu consegnato all'emigrante non a Trieste, ma a Genova, ove avvenne l'imbarco. L'Ispettore di Genova quindi violò l'articolo 39 del Testo Unico.

IN DIRITTO. — Osservasi che il primo motivo di appello non ha alcun fondamento. Risulta in fatto che l'emigrante produsse il suo ricorso avanti l'Ispettore dell'emigrazione di New York, il quale lo inviò al Commissariato Generale dell'emigrazione, che, a sua volta, lo trasmise per competenza all'Ispettore di Genova. Se, dunque, non fu l'emigrante ad adire direttamente quell'Ispettore, il diritto ad eccepire *in limine litis* la incompetenza per territorio rimaneva impregiudicato. Perde così ogni valore il ragionamento che al riguardo fa la Compagnia, fondandosi su un dato di fatto non corrispondente a realtà, mentre si rende inutile l'esame del quesito se l'Ispettore adito col ricorso dell'emigrante possa prendere in esame l'eccezione d'incompetenza per territorio, che l'emigrante stesso, dopo aver adito l'Ispettore, sollevi *in limine litis*.

Che invece il secondo motivo di appello è fondato in fatto e in diritto.

In fatto sta che il biglietto d'imbarco fu consegnato non a Trieste, come inesattamente affermò l'emigrante nel suo ricorso del 17 luglio 1924 e ritenne il primo giudice, bensì a Genova, come risulta dalla lettera che lo stesso emigrante inviò a quell'Ispettore in data 17 gennaio 1926 e dalla lettera del 3 novembre 1925, n. 58448-3432 del Commissariato Generale dell'emigrazione. E se così è, la competenza a conoscere della controversia spetta all'Ispettore di Genova per il preciso disposto dell'articolo 39 che, nella sua dizione chiara, non ammette dubbi d'interpretazione. Tale articolo, nel suo primo comma, ove tratta delle controversie relative ai viaggi di andata, contempla due ordini distinti di rapporti giuridici e detta per ciascuno di essi una regola speciale, cioè: a) nella ipotesi che tra emigrante e vettore sia stato conchiuso un contratto di trasporto definitivo e che, di conseguenza, sia stato rilasciato il biglietto d'imbarco, la competenza si determina dal luogo in cui fu consegnato il biglietto, che è la caratteristica della perfezione del contratto; b) nell'ipotesi che vi sia stata una promessa *de incundo contractu* o vi siano state delle semplici trattative, le quali pur possono dare origine a responsabilità precontrattuale, la competenza si determina dal luogo ove fu trattato l'imbarco. Le due ipotesi sono distinte e separate dalla congiunzione disgiuntiva «oppure», così come sono distinte e separate le due regole, le quali non sono applicabili indifferentemente, ma sono appropriate ciascuna alla speciale ipotesi contemplata.

Nella specie, il contratto di trasporto fu definitivamente conchiuso a Genova, ove l'emigrante completò di sua iniziativa il versamento del prezzo stabilito per il nolo, ed ivi avvenne la consegna del biglietto d'imbarco. Non giova osservare che il Giustinich, residente a Trieste, trattò l'imbarco con quel rappresentante della Compagnia, versandogli un acconto di lire 500 sul nolo, poichè con tale attività egli pose in essere un contratto preliminare al contratto

di trasporto, non il contratto di trasporto che, secondo i principii costantemente seguiti da questa giustizia, si perfeziona nel momento in cui si rilascia il biglietto d'imbarco. D'altra parte l'emigrante, versando solo un acconto sul nolo stabilito, è chiaro che non acquistò il diritto ad ottenere il biglietto: se avesse versato a Trieste l'intero nolo, avrebbe avuto il diritto ad ottenerlo nella sua residenza, prima di recarsi al porto di partenza, in applicazione dell'articolo 25 del Testo Unico. In tale ipotesi, essendosi maturato per l'emigrante il diritto ad ottenere il biglietto nel suo luogo di residenza, sarebbe sorta la questione se la competenza dovesse determinarsi dal luogo ove per legge doveva consegnarsi all'emigrante il biglietto, ovvero dal luogo ove il vettore lo consegnò effettivamente. E la questione avrebbe avuto un esito favorevole all'emigrante, per la considerazione che il vettore, contravvenendo ad una disposizione di ordine pubblico qual'è quella dell'articolo 25, garantita da una sanzione penale (articolo 68 lett. i), non poteva eliminare il vantaggio che all'emigrante sarebbe derivato come necessaria conseguenza dell'osservanza dell'articolo 25, di adire l'Ispettore territorialmente a lui più vicino. Ma tale vantaggio l'emigrante eliminò di sua libera volontà, quando, pur potendo completare il versamento nelle mani del rappresentante, preferì completarlo nella sede del vettore ed ottenere ivi la consegna del biglietto d'imbarco. Nè avrebbe maggior valore l'osservazione che l'emigrante non potesse rinunciare alla posizione vantaggiosa determinata dalla legge, dappoichè nessuna disposizione vieta all'emigrante di mettersi a contatto diretto col vettore, sia per iniziare le trattative d'imbarco sia per completarle, dopo averle iniziate col rappresentante del suo paese di dimora. La sua attività, in tal campo, è perfettamente libera, nè può esser limitata senza una espressa disposizione legislativa.

---